



STATUTO

Associazione Esposizione e Fiere Italiane

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI).

L'Associazione ha sede legale in Roma.

L'Associazione potrà istituire sedi periferiche presso le sedi dei propri Associati.

Non viene fissato alcun limite alla durata dell'Associazione.

L'Associazione è indipendente ed autonoma, promuove la rappresentanza del sistema fieristico a livello nazionale ed internazionale con le conseguenti assunzioni di diritti e obblighi per sé e per i propri soci, previa autorizzazione o delega.

L'Associazione svolge la sua attività nel rispetto del presente statuto e nelle norme del codice civile che disciplinano le persone giuridiche.

Art. 2

SCOPO

L'Associazione, senza scopo di lucro, si propone di promuovere lo sviluppo del sistema fieristico nazionale italiano nella sua evoluzione culturale, economica e produttiva, e di rappresentarlo, nei limiti del presente statuto, nei rapporti con le Istituzioni, Amministrazioni, Organizzazioni economiche, politiche e sociali, in ambito nazionale, europeo ed internazionale.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

1. rappresentare gli interessi degli associati nelle sedi istituzionali italiane ed estere, designare e nominare propri rappresentanti in seno ad Enti, Organi e Commissioni istituiti per coordinare e favorire lo sviluppo del settore fieristico, espositivo e congressuale;
2. promuovere le iniziative a sostegno del settore fieristico, espositivo, anche attraverso formali rapporti di collaborazione con **le associazioni di operatori italiani ed esteri**;
3. promuovere l'istituzione di un centro di conoscenza, ricerca e sviluppo sul settore espositivo, fieristico e di un osservatorio permanente di studio sul settore, avviando inoltre un centro informativo che svilupperà anche proposte on-line e coordinerà le attività di stampa e relazioni pubbliche;
4. divulgare i compiti, l'immagine e i servizi offerti dall'Associazione attraverso strumenti di comunicazione, nazionali ed esteri, tradizionali o basati su tecnologie innovative;
5. promuovere lo sviluppo delle risorse umane del settore, con la promozione e l'istituzione di corsi di formazione, convegni e seminari e altri incontri di aggiornamento.

L'associazione si prefigge inoltre, anche attraverso la costituzione di apposita società di servizi che operi esclusivamente nell'ambito del settore fieristico, espositivo e congressuale di:

1. promuovere un sistema di ricerca del personale specializzato;
2. prevedere di fornire agli associati servizi informativi, di consulenza e di assistenza strategica, legale, fiscale, tecnica ed amministrativa;
3. favorire l'ottenimento della certificazione di qualità degli associati e di eventuali terzi legati al settore espositivo, fieristico e congressuale;
4. promuovere la creazione di marchi di qualità per il settore espositivo, fieristico e congressuale;
5. promuovere sistemi di servizi generalizzati di acquisto di forniture e servizi collettivi, stipulando convenzioni vantaggiose per gli associati;

6. sviluppare la realizzazione di un fondo rotativo di assistenza agli associati per specifici progetti o fasi di start-up di nuovi eventi;

7. svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte quelle operazioni finanziarie, economiche e societarie che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.

Art. 3

SOCI

Possono aderire all'Associazione, oltre ai soci dell'Associazione Enti Fieristici Italiani al 30/10/2001 (che divengono soci fondatori di diritto), gli Enti pubblici o privati, le Imprese, le Associazioni e gli altri soggetti giuridici collegati o di diretta emanazione degli Enti e società proprietari di quartieri fieristici.

Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea, con la maggioranza di almeno 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, potrà deliberare l'ammissione di nuovi soci che:

a) esercitino, da almeno cinque anni, attività di progettazione, realizzazione e promozione di qualificate manifestazioni fieristiche, di convegni, di congressi;

oppure

b) dispongano, a qualunque titolo, di quartieri fieristici, ritenuti adeguati per svolgere attività fieristiche e comunque rispondenti alla normativa nazionale e regionale vigente in materia;

Art. 4

DOMANDE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

La domanda di adesione formalizzata su apposito modulo elaborato dal Consiglio Direttivo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

1) la dichiarazione di conoscere e accettare il presente Statuto ed i Regolamenti associativi e l'impegno di fornire tutte le informazioni che l'Associazione riterrà utile richiedere per perseguire le finalità statutarie;

2) l'esatta denominazione del richiedente, la sua sede legale, le generalità del legale rappresentante ed eventualmente di coloro che possono assumere cariche associative;

3) l'assenso ad utilizzare le informazioni fornite ai sensi delle norme sulla privacy.

La competenza in ordine alla valutazione dell'accoglimento delle richieste presentate dai soci è del Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare, nella prima seduta utile dell'Assemblea, l'elenco completo dei nuovi soci ammessi all'Associazione.

L'iscrizione all'Associazione vale per un anno e s'intende tacitamente rinnovata se non è stato presentato dal socio formale atto di dimissioni e sempre che venga conferita **tempestivamente** la quota associativa.

Le dimissioni non sono valide se non sono comunicate con lettera raccomandata almeno 4 mesi prima della scadenza dell'anno in corso.

In caso di palesi e documentate violazioni degli obblighi statutarî il socio può essere espulso dall'Associazione. L'espulsione del socio è deliberata dall'Assemblea degli associati a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi e la più efficace gestione delle proprie attività è articolata nei seguenti Organi:

- 1) Assemblea degli Associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
- 4) Il Segretario Generale;
- 5) Il Collegio dei Revisori;
- 6) Il Collegio dei Garanti.

Articolo 6

ASSEMBLEA GENERALE – DELIBERAZIONI E MODALITÀ DI VOTAZIONE

L'Assemblea è costituita dagli associati, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali o da loro delegati.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno.

L'assemblea è altresì convocata dal Presidente ogni qualvolta egli stesso o gli organi associativi lo ritengano necessario, o su richiesta di almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire mediante invito scritto riportante la data, l'ora il luogo e l'ordine del giorno della riunione da inviare almeno 10 giorni prima della riunione. Il predetto termine può essere ridotto a tre giorni per comprovati motivi di urgenza.

L'assemblea è valida in prima convocazione se sono rappresentati almeno la metà degli associati. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualora siano rappresentati almeno un quinto degli associati.

Il consiglio direttivo elaborerà le specifiche per convocare e far svolgere le riunioni dell'Assemblea anche con l'ausilio dei sistemi informativi telematici e di videocomunicazione.

Per le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Ogni associato ha diritto a 1 voto, salvo quanto disposto dalla lettera h dell'art. 7. Ogni associato può, nell'arco dell'intero anno solare, concedere al massimo tre deleghe **ad altri soci**.

Ogni associato può ricevere, per ciascuna riunione dell'Assemblea, al massimo tre deleghe da parte di altri soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentanti all'Assemblea, secondo quanto stabilito dal presente articolo e dal successivo art. 7.

Per le deliberazioni relative a modifiche da apportare allo Statuto o allo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza di almeno 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentanti all'Assemblea.

Le deliberazioni assunte vanno formalizzate in apposito verbale sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario.

Articolo 7

ASSEMBLEA GENERALE – FUNZIONI

All'Assemblea degli Associati spetta di:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) eleggere il Presidente e uno o più Vice-Presidenti dell'Associazione sulla base della proposta del Consiglio Direttivo. Nel caso sia respinta la proposta la procedura di designazione deve essere ripetuta. Esclusivamente in occasione della prima elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea elegge, contestualmente alla nomina del Consiglio e tra i membri dello stesso, il Presidente dell'Associazione e uno o più Vicepresidenti, **il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Garanti**;
- c) stabilire le direttive generali dell'attività dell'Associazione sentita la relazione annuale del Presidente;

- d) approvare, entro il 31 maggio di ogni anno, i conti consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- e) deliberare in ordine alla quota da corrispondere da parte degli associati, sulla base della proposta presentata dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sulle modifiche dello statuto e su ogni argomento sottoposto al suo esame;
- g) eleggere i revisori dei conti ed i Garanti.
- h) approvare i criteri di ponderazione e ripartizione dei voti spettanti in seno all'assemblea a ciascun associato proposti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei, **otto o dieci** consiglieri (per un totale compreso **fra sette e 11 membri**) tra cui uno o più Vice-Presidenti. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti ogni quattro anni dall'Assemblea degli Associati, e scelti tra i propri componenti.

In seno al Consiglio non possono essere eletti più rappresentanti dello stesso associato.

Sono eleggibili in seno al Consiglio Direttivo solamente coloro che rivestono alte cariche direttive di vertice degli associati che rappresentano (**Presidenti, Vice Presidenti, Amministratori Delegati, Direttori Generali, Segretari Generali**).

La cessazione delle predette cariche dirigenziali nelle rispettive strutture di provenienza comporta l'automatica decadenza dalla posizione di componente del Consiglio Direttivo e la perdita del diritto di voto in seno al Consiglio stesso.

In caso di comprovato impedimento alla partecipazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, ciascun componente può delegare un sostituto, a condizione che esso rivesta la qualifica necessaria per l'elezione al Consiglio Direttivo.

I Componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni indette decadono automaticamente dalla carica.

Articolo 9

CONSIGLIO DIRETTIVO – VOTAZIONI E DELIBERAZIONI.

Il Consiglio Direttivo viene convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Consiglio stesso.

In quest'ultimo caso la riunione deve essere convocata entro i successivi trenta giorni.

La convocazione deve avvenire mediante invito scritto riportante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione da inviare almeno 10 giorni prima della riunione

Il predetto termine può essere ridotto a tre giorni per comprovati motivi di urgenza.

Ciascun componente il Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre al Presidente.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voto, se questo è palese, prevale il voto del Presidente.

Le delibere assunte vanno formalizzate in apposito verbale sottoscritto da chi presiede la riunione **e dal Segretario**.

Il consiglio direttivo elaborerà le specifiche per convocare e far svolgere le proprie riunioni anche con l'ausilio dei sistemi informativi telematici e di videocomunicazione.

Articolo 10

CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- 1) indirizza e dirige l'attività dell'Associazione in sintonia con le linee generali deliberate dall'assemblea e ne controlla i risultati;
- 2) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) delibera sulle procedure per l'ammissione dei soci all'Associazione;
- 4) esamina i conti consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- 5) ratifica eventuali provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- 6) esercita, in caso d'urgenza, i poteri dell'Assemblea, sottoponendo alla ratifica di questa, le deliberazioni così assunte;
- 7) delibera su tutti gli argomenti che potranno essere sottoposti al suo esame dal Presidente;
- 8) predispone eventuali regolamenti interni e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati;
- 9) istituisce Commissioni tecniche, Gruppi di lavoro e delibera in ordine alla partecipazione a missioni o rappresentanze in Italia e all'estero.
- 10) dropone all'Assemblea i criteri quali-quantitativi per ripartire e ponderare i voti spettanti a ciascun associato in **Assemblea**;
- 11) determina l'ammontare delle quote associative dei soci fondatori e dei nuovi soci ammessi all'Associazione;
- 12) **propone all'Assemblea i nominativi del Presidente e del o dei Vice-Presidenti da eleggere.**

Articolo 11

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è nominato dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente art. 7.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano di età, salvo che non sia diversamente stabilito.

Spetta al Presidente:

- 1) Intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione e rappresentare la stessa in qualunque sede politica, economica, amministrativa e giudiziaria;
- 2) Convocare e presiedere l'assemblea e il consiglio direttivo stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- 3) Vigilare sull'ordinamento dell'Associazione e disporre per tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- 4) Esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo le deliberazioni così prese alla successiva ratifica.

Articolo 12

VICE-PRESIDENTI

L'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo nomina uno o più Vice-Presidenti. I Vice-Presidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Articolo 13

IL COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea nomina ogni quattro anni tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti, anche non soci.

I revisori eleggono nel proprio seno un Presidente.

L'appartenenza al collegio dei revisori dei conti è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta al collegio la vigilanza ed il controllo contabile/amministrativo dell'Associazione, riferendo all'assemblea, mediante motivata relazione sul conto consuntivo.

Articolo 14

COLLEGIO DEI GARANTI

Il collegio dei Garanti è costituito da almeno tre membri effettivi e due supplenti nominati tra Past President, autorità, professori e soggetti dell'economia o della cultura di chiara fama.

Essi sono eletti dall'assemblea tra i propri soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Fanno parte di diritto gli ex Presidenti dell'Associazione fra Enti Fieristici Italiani e dell'AEFI per un periodo massimo di otto anni.

Il collegio dei Garanti è regolarmente riunito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

L'appartenenza al collegio dei Garanti è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

Il collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presente statuto e alle deliberazioni assunte dai vari organi dell'Associazione.

È compito del collegio effettuare il controllo etico-giuridico, risolvere le incertezze e le controversie che insorgono nell'interpretazione nel presente statuto, nonché assumere decisioni su tutto ciò venisse sottoposto al suo giudizio ivi comprese eventuali irregolarità nelle procedure elettive.

In caso di presentazione di ricorsi, il Collegio deve essere costituito entro quindici giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data e non oltre i successivi trenta giorni, salvo proroga di altri trenta giorni per comprovate esigenze relative all'istruzione della pratica.

Articolo 15

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Al Segretario Generale spetta la responsabilità dell'attività operativa dell'Associazione nei limiti dei poteri attribuitigli dal Consiglio Direttivo. In particolare cura l'osservanza e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati, delle determinazioni del Presidente, nonché sovrintende al personale dipendente dall'Associazione.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea svolgendo le funzioni di Segretario e prende parte alle Commissioni istituite dall'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale la funzione di Segretario verbalizzante viene svolta dal Consigliere Direttivo più giovane di età.

Articolo 16

PATRIMONIO SOCIALE

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito:

- 1) dalle quote iniziali di iscrizione dei soci fondatori;
- 2) dai contributi associativi ordinari annuali ed eventuali contributi integrativi deliberati ed approvati dal consiglio direttivo;
- 3) dai contributi associativi dei nuovi soci ammessi all'Associazione;
- 4) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- 5) dall'utile sugli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- 6) dalle erogazioni e/o lasciti e dalle eventuali devoluzioni di beni avuti a qualsiasi titolo;
- 7) dagli utili derivanti da attività gestionali di prestazione di servizi.

Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili e rivalutabili.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, neanche fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La cessazione di condizione di socio non dà diritto alla liquidazione del patrimonio associativo.

Articolo 17

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

I conti consuntivo e quello preventivo, esaminati dal consiglio direttivo, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 maggio di ogni anno e dovranno essere corredati da una relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

Gli elementi contabili di cui al comma 2 del presente articolo hanno valore di rendiconto economico e finanziario approvato annualmente.

Articolo 18

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa le eventuali attività residue possono essere devolute solamente ad altre associazioni o organismi aventi finalità analoghe.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri e le competenze.

Articolo 19

PROCEDURA ARBITRALE

Le parti possono deferire la risoluzione di eventuali controversie nascenti tra l'Associazione e gli Associati o tra due o più Associati tra loro tramite una procedura arbitrale.

L'adesione alla procedura arbitrale prevista dal presente articolo è irrevocabile dalle parti ed esclude il successivo ricorso alla giurisdizione ordinaria.

Il collegio arbitrale avrà sede a (stessa sede dell'Associazione), sarà composto da tre membri e deciderà secondo diritto.

Si osservano per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo le norme del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Il collegio arbitrale è così composto:

- 1) un membro nominato da ciascuna delle parti in causa;
- 2) un terzo membro, che assume la veste di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo dalle parti e scelto tra i componenti dell'Associazione o tra i membri della Commissione Giuridica nel caso in cui questa fosse istituita. In caso di mancato accordo, o di mancata nomina del terzo componente nel termine di 20 giorni dalla richiesta di giudizio arbitrale, la nomina verrà effettuata dal Presidente dell'Associazione tra i propri iscritti o appartenenti alla Commissione giuridica in possesso di adeguate conoscenze giuridiche, con preferenza per gli avvocati abilitati.

La parte che intende promuovere il giudizio, ricevuto il consenso scritto della controparte di deferire la controversia al collegio arbitrale, comunicherà alla stessa e alla Presidenza dell'Associazione le proprie domande mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione della nomina dell'arbitro dalla stessa prescelto.

La parte contro la quale la domanda è proposta dovrà a sua volta comunicare a mezzo lettera raccomandata r.r., da spedirsi entro venti giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato, la nomina dell'arbitro di sua elezione.

In caso di inerzia della parte che ha ricevuto la domanda di arbitrato, la nomina del secondo arbitro verrà effettuata dal Presidente del collegio dei Garanti.

Articolo 20

NORMA TRANSITORIA

Dal momento della definitiva approvazione del presente statuto da parte dell'assemblea dei Soci, tutti i diritti ed obblighi facenti capo all' "Associazione fra gli Enti Fieristici Italiani" fondata a Roma con statuto approvato in data 14 marzo 1983 saranno **assunti** all' "Associazione Esposizioni e Fiere Italiane" (A.E.F.I.) che subentrerà quindi alla predetta "Associazione fra gli Enti Fieristici Italiani" in tutti i rapporti attivi e passivi, nessuno escluso.

Il numero dei voti spettanti a ciascun socio, in occasione della prima votazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto, viene ripartito tra i singoli associati secondo i criteri fissati nel precedente art. 7 dello Statuto dell' "Associazione fra gli Enti Fieristici Italiani" approvato in data 14 marzo 1983.

Milano, 30 ottobre 2001